



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

(LINEE GENERALI D'INDIRIZZO DELLA PROGRAMMAZIONE DELLE UNIVERSITÀ 2016-2018 e INDICATORI PER LA VALUTAZIONE PERIODICA DEI RISULTATI)

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

VISTO l'art. 2, comma 5, d.p.r. 27 gennaio 1998, n. 25 (regolamento relativo alla programmazione del sistema universitario);

VISTO il DM 22 ottobre 2004, n. 270 (regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei) e, in particolare l'art. 9, comma 1, che prevede che "i corsi di studio... sono istituiti nel rispetto ... delle disposizioni vigenti sulla programmazione del sistema universitario";

VISTO l'art. 1-ter del decreto legge 31 gennaio 2005 n. 7, convertito dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e in particolare il:

- comma 1, il quale prevede che "le Università..., adottano programmi triennali coerenti con le linee generali d'indirizzo definite con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, sentiti la Conferenza dei Rettori delle Università italiane, il Consiglio universitario nazionale e il Consiglio nazionale degli studenti universitari...";
- il comma 2, il quale prevede che "i programmi delle Università di cui al comma 1, ...sono valutati dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e periodicamente monitorati sulla base di parametri e criteri individuati dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, avvalendosi dell'(ANVUR), sentita la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane...";

VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168, la quale prevede, all'art. 1, comma 2, che il Ministero "dà attuazione all'indirizzo e al coordinamento nei confronti delle Università... nel rispetto dei principi di autonomia stabiliti dall'art. 33 della Costituzione", e che, pertanto, la valutazione dei programmi di cui trattasi non può che essere effettuata ex post, mediante il monitoraggio e la valutazione dei risultati dell'attuazione dei medesimi;

VISTA la legge 30 dicembre 2010 n. 240, e, in particolare, l'art. 1, comma 4, il quale che "il Ministero, nel rispetto della libertà di insegnamento e dell'autonomia delle università, indica obiettivi e indirizzi strategici per il sistema e le sue componenti e, tramite l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) per quanto di sua competenza, ne verifica e valuta i risultati secondo criteri di qualità, trasparenza e promozione del merito";

VISTO il decreto legislativo del 27 ottobre 2009 n. 150, artt. 10 e 13, il quale prevede la redazione di un documento programmatico triennale, denominato Piano della performance, da adottare in coerenza con i contenuti e il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio e conferisce all'ANVUR le connesse funzioni di valutazione;

VISTO il Decreto Legislativo del 29 marzo 2012, n. 68 relativo alla revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio;

VISTA la legge 16 gennaio 2006, n. 18, con la quale è stato riordinato il Consiglio universitario nazionale (CUN);

VISTO l'art. 2 (misure per la qualità del sistema universitario) del decreto legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1;

VISTO il d.p.r. 1 febbraio 2010, n. 76, (regolamento ANVUR) e in particolare l'art. 2, comma 4, il quale dispone che l'ANVUR "svolge, altresì, i compiti di cui...all'art. 1-ter del decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito...dalla legge 31 marzo 2005, n. 43;



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

VISTO il d.Lgs 27 gennaio 2012, n. 19 e in particolare gli artt. 6 e 10, i quali prevedono che con decreto del Ministro siano adottati e rivisti ogni triennio gli "indicatori... per l'accREDITamento iniziale e periodico dei corsi e delle sedi" e per la "valutazione periodica dell'efficienza, della sostenibilità economico-finanziaria delle attività e dei risultati conseguiti dalle singole università" nell'ambito della didattica e della ricerca" delle Università statali e non statali legalmente riconosciute, ivi comprese le Università telematiche, proposti dall'ANVUR, sulla base "delle linee generali d'indirizzo della programmazione delle Università";

VISTO il d.Lgs. 29 marzo 2012, n. 49 in particolare gli articoli 4, comma 5, "Programmazione triennale del personale" e l'articolo 10 "Programmazione finanziaria triennale del Ministero";

VISTO il decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito con modificazioni nella legge 9 agosto 2013, n. 98 e in particolare l'articolo 60, concernente la "semplificazione del sistema di finanziamento delle università e delle procedure di valutazione del sistema universitario";

VISTA la Legge 4 novembre 2005, n. 230 e in particolare l'articolo 1, comma 9 relativo alla "chiamata diretta di studiosi stranieri, o italiani impegnati all'estero";

VISTO il Decreto Ministeriale del 28 dicembre 2015, n. 963 relativo alla "Identificazione dei programmi di ricerca di alta qualificazione, finanziati dall'Unione europea o dal MIUR di cui all'art. 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230/2005 e successive modificazioni";

VISTA la strategia "Education and Training 2020";

VISTA la Dichiarazione Ministeriale di Bologna del 1999 ed i successivi impegni politici assunti per la costruzione dello Spazio Europeo dell'Alta Formazione;

VISTO il documento relativo ai nuovi Standard e Linee Guida Europei per l'assicurazione della qualità adottato in occasione della Conferenza Ministeriale di Yerevan il 14-15 maggio 2015;

VISTO il Programma Nazionale per la Ricerca 2015-2017 approvato dal CIPE in data 1 maggio 2016;

ACQUISITI i pareri del Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari (CNSU) .., della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI) .., del Consiglio Universitario Nazionale (CUN) ...e dell'Agenzia nazionale per la Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR);

D E C R E T A

Art. 1 - Programmazione 2016 - 2018

1. Con il presente decreto sono definite le linee generali d'indirizzo della programmazione del sistema universitario per il triennio 2016-2018 e i relativi indicatori per la valutazione dei risultati.
2. Le Università statali e non statali legalmente riconosciute, ivi comprese le Università telematiche, adottano i loro programmi triennali in coerenza con quanto previsto nel presente decreto. Le Università statali, nell'ambito della loro autonomia, assicurano altresì l'integrazione con la programmazione triennale ai sensi del presente decreto del ciclo di gestione della performance di cui al d.lgs. n. 150/2009.



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Art. 2 – Obiettivi del sistema universitario

1. La programmazione del sistema universitario 2016-2018 persegue il raggiungimento dei seguenti obiettivi:
 - A. Miglioramento dei risultati conseguiti nella programmazione del triennio 2013 – 2015 su azioni strategiche per il sistema;
 - B. Modernizzazione degli ambienti di studio e ricerca, innovazione delle metodologie didattiche;
 - C. Giovani ricercatori e premi per merito ai docenti;
 - D. Valorizzazione dell'autonomia responsabile degli Atenei.
2. Il conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1 viene valutato sulla base degli Indicatori riportati negli allegati 1 e 2 al presente decreto che ne costituiscono parte integrante; i medesimi indicatori sono utilizzati ai fini della ripartizione delle risorse di cui all'art. 3.

Art. 3 - Programmazione finanziaria 2016 - 2018

1. Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, di quanto previsto dall'articolo 10 del d.lgs 49/2012 e dall'articolo 60 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito con modificazioni nella legge 9 agosto 2013, n. 98, nell'ambito delle assegnazioni annue del Fondo per il finanziamento ordinario delle Università statali si procede annualmente al riparto del finanziamento non vincolato nella destinazione secondo i criteri e le percentuali di cui alla Tabella 1:

Tabella 1 - Voci di riferimento del Finanziamento statale alle Università Statali

	2016	2017	2018
QUOTA BASE	Min 74%	Min 72%	Min 70%
<i>Di cui costo standard per studente in corso</i>	<i>30%</i>	<i>Min 30% - MAX 35%</i>	<i>Min 35% - MAX 40%</i>
QUOTA PREMIALE , di cui:	MIN 20%	MIN 22%	MIN 24%
• <i>risultati della ricerca</i>	<i>≥ 60%</i>	<i>≥ 60%</i>	<i>≥ 60%</i>
• <i>valutazione delle politiche di reclutamento</i>	<i>≥ 20%</i>	<i>≥ 20%</i>	<i>≥ 20%</i>
• <i>valorizzazione dell'autonomia responsabile degli Atenei</i>	<i>≤ 20%*</i>	<i>≤ 20%</i>	<i>≤ 20%</i>
QUOTA PROGRAMMAZIONE TRIENNALE	≅ 1% (almeno € 50 milioni)	≅ 1% (almeno € 50 milioni)	≅ 1% (almeno € 50 milioni)
QUOTA INTERVENTI SPECIFICI			
• <i>Interventi perequativi</i>	Max 5%	Max 5%	Max 5%
• <i>Interventi specifici</i>			

*cfr. articolo 5, comma 5.

2. Con riferimento alle Università non statali, la quota relativa alla programmazione triennale 2016-2018 viene annualmente individuata nel DM con il quale sono definiti i criteri di ripartizione del contributo di cui alla legge n. 243/1991 nell'analoga misura percentuale di quella prevista per le Università statali.



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Art. 4 – Programmazione degli Atenei

1. Le risorse relative alla quota della programmazione triennale sono destinate alla valutazione dei risultati dei programmi degli Atenei di cui al comma successivo e fanno riferimento ai seguenti obiettivi e azioni:

Tabella 2 – Obiettivi per la programmazione degli Atenei

Obiettivo A: Miglioramento dei risultati conseguiti nella programmazione del triennio 2013 – 2015 su azioni strategiche per il sistema		
Azioni		
a)	Azioni di orientamento e tutorato in ingresso, in itinere e in uscita dal percorso di studi ai fini della riduzione della dispersione studentesca e ai fini del collocamento nel mercato del lavoro.	
b)	Potenziamento dei corsi di studio "internazionali"	
Obiettivo B: Modernizzazione ambienti di studio e ricerca, innovazione delle metodologie didattiche		
Azioni		
a)	Allestimento e/o attrezzature per la didattica e la ricerca	
b)	Interventi per la ristrutturazione, ampliamento e messa in sicurezza di aule e laboratori	
c)	Interventi per il rafforzamento delle competenze trasversali acquisite dagli studenti	
Obiettivo C: Giovani ricercatori e premi per merito ai docenti (solo Università statali)		
Azioni		NOTE
a)	Contratti di durata triennale per ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a) legge 240/10	Cofinanziamento al 50%
b)	Sostegno della mobilità per ricercatori o professori di II fascia ai sensi dell'articolo 7, comma 3 della legge 240/10, per una durata massima di 3 anni	
c)	Integrazione del fondo per la premialità dei docenti universitari ai sensi dell'art. 9, comma 1, secondo periodo, della L. n. 240/2010	Cofinanziamento al 50%

2. Nell'ambito delle risorse messe a disposizione per la programmazione, le Università statali e le Università non statali (ivi comprese le Università telematiche) già ammesse al contributo di cui alla legge n. 243/1991 entro l'anno 2015, possono concorrere per l'assegnazione delle stesse, adottando e inviando al Ministero, entro 90 giorni dall'adozione del presente Decreto e secondo modalità definite con Decreto Direttoriale:
- il documento di programmazione triennale di cui all'art. 1;
 - un programma per la realizzazione degli obiettivi citati, articolato in progetti relativi alle azioni indicate al comma 1 per le quali intendono concorrere all'assegnazione, tenendo conto che:
 - ogni Università statale può concorrere al massimo a due obiettivi tra quelli indicati in Tabella 2 (lettera A, B e C), le Università non statali possono concorrere solo agli obiettivi A e B;
 - l'importo massimo di risorse attribuibili a ciascuna Università non può superare il 2,5% di quanto attribuito a ciascuna a valere sul Fondo di finanziamento ordinario dell'anno 2015 ovvero, per le Università non statali legalmente riconosciute, il 2,5% del contributo di cui alla legge 29 luglio 1991, n. 243 dell'anno 2015.
3. I progetti degli Atenei sono valutati da un apposito comitato di valutazione, nominato con Decreto del Capo del Dipartimento della Formazione superiore e della Ricerca e composto da rappresentanti del MIUR e dell'ANVUR. La valutazione viene effettuata tenendo conto dei seguenti criteri:



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

- i. Chiarezza e coerenza del progetto rispetto agli obiettivi della programmazione del MIUR;
- ii. Grado di fattibilità del progetto, adeguatezza economica, cofinanziamento diretto aggiuntivo;
- iii. Capacità dell'intervento di apportare un reale miglioramento rispetto alla situazione di partenza.

Il comitato di valutazione propone l'ammissione o meno al finanziamento delle azioni proposte da ciascun Ateneo. L'ammissione al finanziamento viene disposta con Decreto del Ministro.

4. I risultati conseguiti dall'attuazione dei progetti sono oggetto di monitoraggio annuale e valutazione al termine del triennio sulla base degli indicatori riportati per ciascun obiettivo/azione nell'allegato 1 e dei relativi target proposti dalle Università in sede di presentazione dei progetti. Limitatamente all'azione c) dell'obiettivo C, i target minimi da raggiungere sono indicati nell'allegato 1.
5. L'ammissione a finanziamento dei progetti degli Atenei determina:
 - i. L'assegnazione provvisoria a ogni Ateneo dell'intero importo attribuito per il triennio;
 - ii. L'assegnazione definitiva del predetto importo in caso di raggiungimento dei target prefissati al termine del triennio, ovvero il recupero, a valere sul FFO o sul contributo di cui alla legge 243/1991, delle somme attribuite in misura proporzionale allo scostamento dai predetti target per ciascuno dei progetti finanziati.

Art. 5 – Valorizzazione dell'autonomia responsabile

1. Per il perseguimento dell'obiettivo D, a decorrere dall'anno 2017, una quota pari al 20% della quota premiale del Fondo di finanziamento ordinario sarà distribuita tra gli Atenei secondo indicatori autonomamente scelti dalle stesse nell'ambito di quelli riportati all'allegato 2 e relativi ai risultati della ricerca (gruppo 1), ai risultati della didattica (gruppo 2) e ai risultati nelle strategie di internazionalizzazione (gruppo 3).
2. Al fine di cui al comma 1 ogni Ateneo è tenuto a individuare e comunicare al Ministero, entro il 20/12/2016, due gruppi e un indicatore per ciascuno di essi che saranno utilizzati ai fini di cui ai commi 3 e 4.
3. Sarà cura del Ministero suddividere il 20% della quota premiale del FFO in 3 raggruppamenti dove confluiscono rispettivamente coloro che hanno scelto le seguenti coppie di indicatori (gruppo 1; gruppo 2); (gruppo 1; gruppo 3); (gruppo 2; gruppo 3). Ciascun raggruppamento concorrerà al riparto di una somma pari all'incidenza percentuale sul FFO 2016 della componente costo standard¹ degli Atenei appartenenti al gruppo medesimo.
4. Il Ministero procederà annualmente al calcolo degli indicatori e attribuirà a ciascun Ateneo un importo pari al peso del singolo Ateneo nell'ambito del relativo raggruppamento dato dalla media dei due indicatori prescelti, opportunamente normalizzata.
5. Per l'anno 2016, gli indicatori e le modalità di riparto della quota di cui al comma 1 sono stabiliti nel DM con il quale sono stabiliti i criteri di ripartizione dello stanziamento complessivo del FFO di tale anno.

¹ Per le Istituzioni universitarie cui non è applicabile il costo standard, sarà utilizzata l'incidenza percentuale della quota base del FFO.



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Art. 6 – Accreditalamento iniziale e periodico dei corsi e delle sedi

1. Per gli anni accademici 2016/17 – 2017/18 – 2018/19 è fatto divieto di proporre l'istituzione di nuove università statali e nuove università non statali (ivi comprese Università telematiche), se non a seguito di processi di fusione, secondo quanto previsto dall'art. 3 della legge n. 240/2010.
2. Al fine di rafforzare l'attrattività delle Università a livello internazionale e il collegamento con il mercato del lavoro, per i corsi di studio internazionali, nonché per gli altri corsi e comunque entro il limite pari al valore massimo tra 3 corsi di studio e il 10% dell'offerta formativa, è data la possibilità a ciascun Ateneo per gli anni accademici 2017/2018 e 2018/19 di utilizzare negli ambiti relativi alle attività di base o caratterizzanti, ulteriori settori scientifico disciplinari rispetto a quelli previsti dalle tabelle allegate ai DDMM 16 marzo 2007, che siano comunque presenti nelle tabelle di classi affini dal punto di vista disciplinare e nel rispetto degli obiettivi formativi della relativa classe. Sono comunque esclusi i corsi di studio preordinati all'esercizio delle professioni legali o regolate dalla normativa UE e i corsi di studio direttamente abilitanti all'esercizio professionale.
3. Nell'allegato 3 al presente decreto sono riportate le linee guida per l'accréditalamento dei corsi e delle eventuali sedi decentrate da parte delle Istituzioni universitarie già esistenti.

Art. 7 – Programmazione del personale docente

1. Gli indirizzi per la programmazione del personale docente di cui all'art. 1, comma 1, lett. e), della L. n. 43/2005 sono definiti per il triennio 2016-2018 con apposito DPCM su proposta del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione ai sensi dell'art. 4, comma 5, del d.lgs. n. 49/12.
2. Le politiche di reclutamento degli Atenei adottate in attuazione della programmazione di cui al comma 1 concorrono al conseguimento dell'obiettivo di cui all'art. 2, comma 1, lett. C (giovani ricercatori e premi per merito ai docenti), del presente decreto. A tal fine, l'articolo 4, comma 1 del DM n. 963/2015, è sostituito come di seguito: "Su proposta dell'Università, tenendo conto della rilevanza del programma di ricerca, i vincitori dei programmi finanziati dallo European Research Council (ERC) "ERC Starting Grant", "ERC Consolidator Grant", "ERC Advanced Grant", in qualità di "Principal Investigator" (PI), possono essere destinatari di chiamata diretta per la copertura di posti da ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge n. 240 del 2010, ovvero di professore di ruolo di II o di I fascia".

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità e al competente Ufficio Centrale di Bilancio per il controllo preventivo di regolarità contabile, ed è successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

IL MINISTRO



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

ALLEGATO 1: Indicatori per la valutazione dei risultati (obiettivi A, B e C)

Obiettivo A - Miglioramento dei risultati conseguiti nella programmazione del triennio 2013 – 2015 su azioni strategiche per il sistema

Gli Atenei interessati sono tenuti a scegliere al massimo due azioni e almeno due degli indicatori a ciascuna di esse riferiti.

Azione a) Orientamento e tutorato in ingresso, in itinere e in uscita dal percorso di studi ai fini della riduzione della dispersione studentesca e ai fini del collocamento nel mercato del lavoro

Indicatori di riferimento per la valutazione dei risultati:

1. Numero di studenti che si iscrivono al II anno dello stesso corso di laurea o laurea magistrale a ciclo unico (L, LMCU) avendo acquisito almeno 40 CFU entro il 31 dicembre dell'anno t in rapporto alla coorte di immatricolati nell'a.a. t-1/t;
2. Numero di studenti iscritti con regolarità che abbiano conseguito almeno 40 CFU;
3. Numero di studenti iscritti con almeno 6 CFU acquisiti per attività di tirocinio curricolare finalizzate all'ottenimento del titolo di studio;
4. Numero di Laureati entro il primo anno fuori Corso;
5. Proporzione di Laureati occupati a un anno dal Titolo (L);
6. Proporzione di Laureati occupati a tre anni dal Titolo (LM, LMCU).
7. Livello di soddisfazione dell'esperienza di studio (L), (LM e LMCU);
8. Uso delle competenze acquisite durante il corso di studi (L), (LM e LMCU).

Azione b) Potenziamento dell'offerta formativa relativa a corsi "internazionali" con riferimento alle definizioni dell'all. 3

Indicatori di riferimento per la valutazione dei risultati:

1. Numero di Corsi di Laurea e/o Laurea Magistrale a ciclo unico "internazionali" ;
2. Numero di Corsi di Laurea Magistrale (LM) "internazionali" ;
3. Numero di Corsi di dottorato in convenzione con Atenei o con enti di ricerca stranieri;
4. Numero di studenti iscritti che hanno conseguito all'estero il titolo di accesso al corso frequentato.

Obiettivo B - Modernizzazione ambienti di studio e ricerca, innovazione delle metodologie didattiche.

Gli Atenei interessati sono tenuti a scegliere al massimo una azione e almeno uno degli indicatori ad esse riferiti più, eventualmente, un indicatore proposto dall'ateneo.

Azione a) Allestimento e/o attrezzature per la didattica e la ricerca

Indicatori di riferimento per la valutazione dei risultati:

1. Percentuale giudizi positivi dei laureati relativi alle dotazioni disponibili per la didattica;
2. Variazione ricavi attività conto terzi e progetti di ricerca su bandi competitivi;
3. Numero di studenti iscritti al secondo anno dei corsi di Laurea e Laurea a ciclo unico;
4. Realizzazione di progetti di federazione con altre Università o con enti e istituzioni operanti nei settori della ricerca e/o dell'alta formazione, ivi compresi gli Istituti Tecnici Superiori, ai sensi dell'art. 3 della Legge 240/2010 (*).

Azione b) Interventi per la ristrutturazione, ampliamento e messa in sicurezza di aule e laboratori

Indicatori di riferimento per la valutazione dei risultati:

1. Percentuale giudizi positivi dei laureati relativi alle dotazioni disponibili per la didattica;



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

2. Riduzione della spesa per fitti passivi;
3. Mq per studente regolare;
4. Realizzazione di progetti di federazione con altre Università o con enti e istituzioni operanti nei settori della ricerca e/o dell'alta formazione, ivi compresi gli Istituti Tecnici Superiori, ai sensi dell'art. 3 della Legge 240/2010 (*).

Azione c) Interventi per il rafforzamento delle competenze trasversali acquisite dagli studenti

Indicatori di riferimento per la valutazione dei risultati:

1. Numero di studenti iscritti con almeno 6 CFU acquisiti per attività di tirocinio curricolare finalizzate all'ottenimento del titolo di studio;
2. CFU conseguiti all'estero dagli studenti regolari/totale dei CFU conseguiti dagli studenti regolari;
3. Realizzazione di un progetto sperimentale di ateneo orientato a favorire i risultati della formazione così come definiti dai Descrittori di Dublino e a sostenere l'apprendimento attivo dello studente² (*);
4. Realizzazione di un progetto sperimentale a favore dei docenti per il rafforzamento dell'apprendimento incentrato sullo studente (*).

Obiettivo C - Giovani ricercatori e premi per merito ai docenti

Gli Atenei sono tenuti a scegliere al massimo due delle tre azioni e almeno due degli indicatori a ciascuna di esse riferiti più, eventualmente, un proprio indicatore.

Indicatori di riferimento per la valutazione dei risultati:

Azioni a) Risorse per contratti di durata triennale di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a), legge 240/2010:

1. Percentuale di ricercatori di cui all'art. 24, c. 3, lett a), che hanno acquisito il dottorato di ricerca in altro Ateneo;
2. Ricercatori di cui all'art. 24, comma 3, lettera a) assunti e non già in servizio nell'ateneo ad altro titolo (es. assegni ricerca, dottorato di ricerca, docenza a contratto);
3. Riduzione età media dei ricercatori a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a).

Azione b) Risorse a sostegno della mobilità per ricercatori o professori associati per una durata massima di 3 anni ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 240/2010

1. Numero di Ricercatori di cui all'articolo 24, c. 3, lettera b) e Professori di II fascia reclutati dall'esterno;
2. Accordi di programma tra Atenei finalizzati alla revisione e razionalizzazione dell'offerta formativa con conseguente disattivazione, in almeno uno degli Atenei, di corsi di studio (L, LMCU, LM) e l'impegno esplicito sottoscritto alla non riattivazione di alcun corso di studio nella medesima classe nel corso del triennio di programmazione.

Azione c) Integrazione del fondo per la premialità dei docenti universitari ai sensi dell'art. 9, secondo periodo, della L. n. 240/2010.

1. % di docenti beneficiari del premio non superiore al 30%;
2. Importo medio annuo premio per docente > € 4.000 lordi.
3. Miglior Posizionamento rispetto a indice R+X nella VQR 2011-2014 rispetto a VQR 2004-2010.

Relativamente agli Indicatori proposti dagli Atenei e agli indicatori contrassegnati con (*), occorre specificare il motivo della scelta, le modalità di rilevazione e di aggiornamento dei dati, la relativa fonte di rilevazione, il valore iniziale dell'indicatore, l'Ufficio dell'Ateneo referente. Tale indicatore e il relativo valore iniziale dovranno altresì essere validati da parte del Nucleo di valutazione dell'Ateneo. Il Ministero si riserva di

² Riferimento alla Guida per l'Utente ECTS 2015, approvata alla Conferenza Ministeriale di Yerevan



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

prendere in considerazione l'indicatore proposto in relazione alla valutazione del programma relativo alla specifica linea di intervento.

ALLEGATO 2: Indicatori per la valutazione dei risultati (Obiettivo D)

OBIETTIVO D: Valorizzazione dell'autonomia responsabile

Con riferimento all'obiettivo D, ogni Ateneo è tenuto, coerentemente con la propria programmazione strategica, specializzazione e vocazione, a scegliere autonomamente 2 gruppi dei tre riportati di seguito e un indicatore per ciascun gruppo, per un totale di due indicatori.

Solo gli indicatori con (*) sono applicabili anche alle Scuole superiori ad ordinamento speciale, prendendo in considerazione per i corsi di laurea e di laurea magistrale i dati degli studenti dell'Università di riferimento.

Gli indicatori sono presi in considerazione con riferimento ai livelli di risultato raggiunti (peso 3/5) che alle variazioni di risultato conseguite (peso 2/5).

Indicatori relativi alla qualità della ricerca (gruppo 1):

1. VQR 2011 – 2014 (*);
2. VQR dei nuovi assunti (*);
3. VQR dei collegi di dottorato (*);
4. Studenti iscritti ai dottorati di ricerca e laureati in altro Ateneo.

Indicatori relativi alla qualità della didattica (gruppo 2):

1. Costo standard per studente in corso che abbia conseguito almeno 20 CFU nell'anno;
2. Studenti regolari che abbiano acquisito almeno 40 CFU nell'anno, ovvero 60 CFU (*);
3. Iscritti al I anno che proseguono al II anno avendo acquisito almeno 40 CFU, ovvero 60 CFU (*);
4. Carico didattico effettivo rispetto al carico didattico previsto per i docenti di ruolo dell'Ateneo;
5. Numero di insegnamenti tenuti da docenti di ruolo dell'Ateneo rispetto al numero di insegnamenti complessivi;
6. Tasso di occupazione a tre anni dalla LM e dalla LMCU, normalizzato per area disciplinare e per area territoriale (*);
7. Laureati nei corsi a Ciclo Unico entro primo anno fuori corso (*);
8. Laureati Magistrali entro primo anno fuori corso (*);

Indicatori relativi alle strategie di internazionalizzazione (Gruppo 3):

1. CFU conseguiti all'estero dagli studenti regolari/totale dei CFU conseguiti dagli studenti regolari (*);
2. Numero di laureati regolari che nella carriera hanno acquisito almeno 15 CFU all'estero (*);
3. Studenti iscritti al 1^a anno dei corsi di laurea e laurea magistrale che hanno conseguito il titolo all'estero;
4. Studenti iscritti al dottorato di ricerca che hanno conseguito il titolo all'estero (*);
5. Numero corsi di studio "internazionali".
6. Numero di Professori chiamati provenienti dall'estero e di Professori chiamati ai sensi dell'articolo 1, comma 9 della legge 230/2005.



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Allegato 3 – Linee guida sulla programmazione delle Università relativa all'accREDITamento di corsi e sedi

1. AccREDITamento e istituzione dei corsi di studio.

Le Università possono istituire, previo accREDITamento, le seguenti tipologie di corsi di studio:

- a. Corsi di studio convenzionali. Si tratta di corsi di studio erogati interamente in presenza, ovvero che prevedono - per le attività diverse dalle attività pratiche e di laboratorio - una limitata attività didattica erogata con modalità telematiche, in misura non superiore a un decimo del totale.
- b. Corsi di studio con modalità mista. Si tratta di corsi di studio che prevedono la erogazione con modalità telematiche di una quota significativa delle attività formative, comunque non superiore ai due terzi.
- c. Corsi di studio prevalentemente a distanza. Si tratta di corsi di studio erogati prevalentemente con modalità telematiche, in misura superiore ai due terzi delle attività formative.
- d. Corsi di studio integralmente a distanza. In tali corsi tutte le attività formative sono svolte con modalità telematiche; rimane fermo lo svolgimento in presenza delle prove di esame di profitto e di discussione delle prove finali.

I corsi di studio nelle classi relative alle discipline dall'art. 1, comma 1, lettera a) della legge 2 agosto 1999, n. 264, nonché dei diplomi di specializzazione di cui all'art. 34 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 possono essere istituiti esclusivamente secondo la tipologia a). I corsi afferenti a classi che prevedono per il perseguimento di specifici obiettivi formativi, particolari attività pratiche e di tirocinio, disciplinate da disposizioni di legge o dell'Unione Europea, ovvero che prevedano la frequenza di laboratori ad alta specializzazione, possono essere istituiti esclusivamente secondo le tipologie a) o b).

Le Università telematiche possono istituire, previo accREDITamento iniziale, esclusivamente i corsi di tipologia c) e d). Le Università telematiche possono altresì istituire i corsi di cui tipologia b), sulla base di specifiche convenzioni con le Università non telematiche che prevedano il rilascio del titolo congiunto ai sensi dell'art. 3, c. 10, del DM n. 270/2004.

Ai fini dell'accREDITamento dei corsi di tipologia a), b) e c), tutte le Università sono tenute ad acquisire preventivamente il parere favorevole del Comitato regionale di coordinamento competente per territorio. I Rettori delle Università telematiche partecipano alle deliberazioni del Comitato regionale di coordinamento limitatamente all'esame di proposte dei corsi di tipologia c).

Gli indicatori per l'accREDITamento dei corsi sono opportunamente differenziati in relazione alle specificità delle modalità di erogazione della didattica, con riferimento alle strutture edilizie, strumentali e informatiche, alla docenza e ai tutor necessari. Essi sono altresì differenziati per le Scuole e per i Collegi Superiori istituiti dalle università e per le Scuole Superiori a Ordinamento speciale.

A tal fine, i predetti indicatori tengono conto altresì del carattere "internazionale" del corso, relativamente a:

- corsi interateneo con Atenei stranieri, che prevedono il rilascio del titolo congiunto, doppio o multiplo;
- corsi con mobilità internazionale strutturata per i quali si prevede che almeno il 20% degli studenti regolari (esclusi gli immatricolati) acquisiscano almeno 15 CFU all'estero.
- corsi erogati in lingua straniera.

In relazione al fabbisogno e all'attuale offerta formativa per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico con programmazione nazionale degli accessi, nel triennio di programmazione 2016-2018 non si darà luogo all'accREDITamento e alla istituzione di nuovi corsi di studio in tali classi, con l'eccezione degli sdoppiamenti di corso in lingua straniera o interateneo con Atenei stranieri. Con decreto del Ministro, sentita l'ANVUR, sono altresì individuate e aggiornate triennialmente le classi dei corsi di studio per le quali l'offerta di laureati è più che sufficiente a soddisfare i relativi fabbisogni formativi del mondo del lavoro; a decorrere dall'a.a. 17/18 non si dà luogo all'istituzione di nuovi corsi in tali classi, con l'eccezione degli sdoppiamenti di corso in lingua straniera o interateneo con Atenei stranieri.



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

2. Accreditamento delle sedi decentrate.

I corsi di studio e le relative strutture didattiche competenti possono essere istituiti presso le sedi dell'Ateneo, ovvero in sedi decentrate, previo accreditamento della sede decentrata. Gli indicatori per l'accREDITAMENTO della sede decentrata devono, fra l'altro, accertare la sussistenza in tale sede di centri di ricerca funzionali alle attività produttive del territorio, nonché la presenza di adeguate strutture edilizie e strumentali, didattiche e di ricerca e dei servizi per gli studenti, comprese le attività di tutorato.

I corsi di studio delle professioni sanitarie sono istituiti presso le aziende ospedaliero-universitarie, le altre strutture del servizio sanitario-nazionale, e le istituzioni private accreditate, sulla base di protocolli di intesa fra Università e Regione, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni.

I corsi di studio prevalentemente a distanza (tipologia 1.c) e integralmente a distanza (tipologia 1.d) possono essere istituiti esclusivamente presso la sede dell'Ateneo. Eventuali sedi distaccate possono essere previste esclusivamente ai fini delle verifiche di profitto da commissioni di esame costituite con modalità definite dal regolamento didattico d'Ateneo, che assicurino comunque la presenza di almeno 1 docente ogni 30 studenti.